

Codice A1718A

D.D. 16 febbraio 2026, n. 117

Annullamento in autotutela di verbale di contestazione di illecito amministrativo (ex Legge 689/1981) per violazione della L.R. 1/2019 art. 95.



ATTO DD 117/A1718A/2026

DEL 16/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1718A - Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole

OGGETTO: Annullamento in autotutela di verbale di contestazione di illecito amministrativo (ex Legge 689/1981) per violazione della L.R. 1/2019 art. 95.

VISTO: il verbale prot. n. 252252 - SIAP del 09/09/2025, notificato tramite PEC il 09/09/2025 a carico dell'Azienda Agricola *omissis*

VISTA: la richiesta di annullamento del verbale di accertamento infrazione prot. n. 252252 del 09/09/2025 pervenuta in data 28/01/2025 prot. n. 23952;

DATO ATTO: che il verbale di contestazione è stato emesso in automatico dall'applicativo GRAPE per violazioni dell'articolo 94 della L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" che rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 95 comma 1 e 2 della medesima legge;

CONSIDERATO che: la norma contestata punisce la ritardata presentazione dell'aggiornamento dello schedario aziendale se, come nel caso di specie, supera i 60 giorni dalla data dell'avvenuta variazione (impianto di vigneto);

CONSTATATO che: la dichiarazione di estirpo della pratica semplificata n. 25AT0031119 è stata trasmessa il 05/08/2025 per un intervento conclusosi il 01/06/2024 presentando un ritardo di oltre 60 giorni pertanto passibile di sanzione amministrativa ai sensi della L.1/2019 art. 95 commi 1 e 2;

VERIFICATO che: le particelle oggetto della pratica semplificata erano legate ad una pratica 2022 "Dichiarazione di variazione di schedario" procedimento n.22AT0006277, la cui istruttoria si è conclusa l'11/07/2025;

CONSTATATO che l'azienda fino a quel momento non ha potuto trasmettere altre pratiche con l'applicativo GRAPE in quanto il programma presentava continuamente errori bloccanti;

VERIFICATO che la pratica di variazione di schedario si è conclusa l'11/07/2025 post caricamento della carta dei suoli sull'applicativo GRAPE, generando ulteriori criticità nella validazione dei

fascicoli aziendali legate al caricamento della carta stessa;

VISTE: Le disposizioni pervenute dal settore produzioni agrarie zootecniche: la prima prot. n.12403 del 29/05/2025, la seconda prot. n. 14478 del 26/06/2025, e la terza comunicazione mail del 05/09/2025 per mezzo delle quali è stata stabilita l'esenzione dalle sanzioni previste per le dichiarazioni viticole trasmesse tramite l'applicativo regionale GRAPE, in ritardo, rispetto alle tempistiche prestabilite dalla normativa vigente per un periodo temporale che va dal 29/05/2025 al 31/07/2025;

DATO ATTO: che il ritardo della presentazione della dichiarazione di estirpo non è imputabile *omissis*, ma è collegata al malfunzionamento del sistema operativo regionale "GRAPE" e che il ritardo si è ulteriormente aggravato a causa del caricamento della carta dei suoli rientrano nel periodo di esenzione dalle sanzioni L.1/2019 art. 95 commi 1-2 stabilito con disposizioni del settore produzioni agrarie e zootecniche sopra indicate;

RITENUTO quindi infondato l'accertamento della violazione;

Con il presente provvedimento si annulla in autotutela :

- il verbale prot. n. 252252- SIAP del 09/09/2025, notificato tramite PEC il 09/09/2025 a carico *omissis*;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 21 novies della Legge 241/1990 VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs 30/03/2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28/07/2008 n. 23 ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.;

determina

- di annullare in autotutela il verbale di accertamento e contestazione per violazione amministrativa in premessa indicato;

- di comunicare all' interessato l'avvenuto annullamento del verbale a suo carico.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1718A - Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

